

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 119/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche Mondiali di sci Cortina 2021 (1. modifica previsioni viarie con individuazione di nuova viabilità denominata Druscì; 2. creazione nuova scheda norma F/68 - finish area Druscì Mondiali 2021; 3. modifica previsioni viarie con individuazione di nuova viabilità denominata Rumerlo; 4. creazione nuova scheda norma F/67 - finish area Rumerlo Mondiali 2021) nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
Pratica 3571

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, del dott. for. Luigi Ciotti, del dott. for. Michele Carta e del dott. for. Cesare Cariolato per conto della Fondazione Cortina 2021, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 215454 del 01/06/2017 relativa alla Variante al P.R.G. - Bypass strada comunale in località Rumerlo;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa alla Variante al P.R.G. - Bypass strada comunale in località Rumerlo e che essa è finalizzata alla realizzazione di un by-pass stradale necessario per consentire la dismissione del tratto viario che attualmente occupa la futura area di arrivo dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021 di Rumerlo, ed assicurare la continuità della strada comunale che dall'incrocio Gilardon/S.R. 48 raggiunge la località Pié Tofana;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, del dott. for. Luigi Ciotti, del dott. for. Michele Carta e del dott. for. Cesare Cariolato per conto della Fondazione Cortina 2021, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 215454 del 01/06/2017 relativa alla Variante urbanistica Scheda F/67 - Finish area Rumerlo - Mondiali Cortina 2021;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa alla Variante urbanistica Scheda F/67 - Finish area Rumerlo - Mondiali Cortina 2021 e che individua delle superfici adibite ad aree di servizio, di accesso, di deposito e parcheggio dove localizzare le attrezzature, i servizi, gli impianti, i depositi e i parcheggi necessari all'espletamento di eventi sportivi;

PRESO ATTO che nell'attuazione delle varianti si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito interessato sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11320

- Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "31232 - Lariceto tipico", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cyripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Dryomys nitedula*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalle varianti in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione delle varianti in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che per l'attuazione degli interventi in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia

garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. for. Luigi Ciotti, dal dott. for. Michele Carta e dal dott. for. Cesare Cariolato per conto della Fondazione Cortina 2021, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 215454 del 01/06/2017 relativa alla Variante Urbanistica Bypass strada comunale in località Druscìe;

VERIFICATO che lo studio trasmesso in formato digitale è correttamente firmato dal dichiarante con firma elettronica digitale;

VERIFICATO che sono assenti i file vettoriali relativi alle fasi 2.1 e 2.3 dello studio;

PRESO ATTO che la Variante Urbanistica Bypass strada comunale in località Druscìe ha lo scopo di consentire la dismissione del tratto viario della strada comunale che da località Colfiere porta al Lago Ghedina che attualmente occupa la futura area di arrivo (Finish Area) dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021 di Druscìe e permettere il collegamento con la nuova stazione intermedia del futuro impianto di risalita (cabinovia) alla rete viabile;

PRESO ATTO che nell'attuazione degli interventi si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità interna ai lotti, dell'illuminazione pubblica;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.03.02 - Canalizzazione", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi è stato determinato sulla base del fattore di pressione avente la più ampia diffusione spaziale "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" secondo un buffer geometrico di 300 m dalla fonte del rumore;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000;

PRESO ATTO e VERIFICATO che dallo studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Cypridedium calceolus*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Bonasa bonasia*, *Carduelis flammea*, *Dryocopus martius*, *Glaucidium passerinum*, *Loxia curvirostra*, *Nucifraga caryocatactes*, *Picoides tridactylus*, *Picus canus*, *Serinus citrinella*, *Tetrao urogallus*, *Turdus torquatus*, *Rupicapra rupicapra*, *Lycopodium annotinum*, *Rana temporaria*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Dryomys nitedula*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Lepus timidus*, *Martes martes*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Vespertilio murinus*;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. for. Luigi Ciotti, dal dott. for. Michele Carta e dal dott. for. Cesare Cariolato per conto della Fondazione Cortina 2021, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 215454 del 01/06/2017 relativa alla Variante Urbanistica Scheda F/68 – Finish area Druscìe' – Mondiali Cortina 2021;

VERIFICATO che lo studio trasmesso in formato digitale è correttamente firmato dal dichiarante con firma elettronica digitale;

VERIFICATO che sono assenti i file vettoriali relativi alle fasi 2.1 e 2.3 dello studio;

PRESO ATTO che la Variante Urbanistica Scheda F/68 – Finish area Druscìe' – Mondiali Cortina 2021 prevede la Finish Area, una serie di aree indicate come Aree di servizio, Aree di accesso o servizio e Aree deposito secondarie, parcheggi, limitati interrati a destinazione deposito (per una superficie massima complessiva di 500 mq);

PRESO ATTO che nell'attuazione degli interventi si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità interna ai lotti, dell'illuminazione pubblica;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai

seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02.02 - Complessi sciistici", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.03.02 - Canalizzazione", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi è stato determinato sulla base del fattore di pressione avente la più ampia diffusione spaziale "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" secondo un buffer geometrico di 300 m dalla fonte del rumore;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000;

PRESO ATTO e VERIFICATO che dallo studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Cypridium calceolus*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Bonasa bonasia*, *Carduelis flammea*, *Dryocopus martius*, *Glauclidium passerinum*, *Loxia curvirostra*, *Nucifraga caryocatactes*, *Picoides tridactylus*, *Picus canus*, *Serinus citrinella*, *Tetrao urogallus*, *Turdus torquatus*, *Rupicapra rupicapra*, *Lycopodium annotinum*, *Rana temporaria*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Dryomys nitedula*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Lepus timidus*, *Martes martes*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Vespertilio murinus*;

CONSIDERATO che complessivamente gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "32130 - Pascoli diversi", "32232 - Mugheta mesoterma", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glauclidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Dryomys nitedula*;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolare modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza delle varianti;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune di Cortina d'Ampezzo verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. for. Luigi Ciotti, del dott. for. Michele Carta e del dott. for. Cesare Cariolato, i quali dichiarano che *"la descrizione del piano/progetto/intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*;

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "E04 - Inserimento

paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici”, “E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari”, “E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo”, “G01.03 - Attività con veicoli motorizzati”, “G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada”, “G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)”, “G02.02 - Complessi sciistici”, “G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli”, “H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali”, “H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto”, “H04.03 - Altri inquinanti dell'aria”, “H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi”, “H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”, “J02.01.03 - Drenaggio – interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere”, “J02.03.02 - Canalizzazione”, “J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo”, “J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie”);

- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per le varianti urbanistiche Mondiali di sci Cortina 2021 (3. modifica previsioni viarie con individuazione di nuova viabilità denominata Rumerlo; 4. creazione nuova scheda norma F/67 - finish area Rumerlo Mondiali 2021) nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante le varianti urbanistiche Mondiali di sci Cortina 2021 (1. modifica previsioni viarie con individuazione di nuova viabilità denominata Drusciè; 2. creazione nuova scheda norma F/68 - finish area Drusciè Mondiali 2021) nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione,

PRESCRIVE

1. di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RACCOMANDA

- la trasmissione da parte del Comune della reportistica sulla corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo

lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- la trasmissione da parte del Comune dei dati vettoriali relativi ad entrambi gli studi presentati per gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato e per gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, derivante dal massimo involuppo dei fattori di cui al punto 2.2, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 20.06.2017

.....101100.....

